

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

37.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Saluto al Ministro Guardasigilli</b> . . . . .	453
GRANDI, <i>Presidente della Camera</i> - DE MARSICO, <i>Ministro di grazia e giu- stizia</i> - FARINACCI, <i>Presidente della Commissione</i> .	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ): Modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con Re- gio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (2245) . . . . .	454
PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approva- zione</i> ): Disposizioni relative alle procure dei pri- gionieri di guerra e degli internati. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2327)	454
SALERNO, <i>Relatore</i> - DE MARSICO, <i>Mini- stro</i> , PANEPINTO, PRESIDENTE, PI- CONE, CAPRINO.	
Norme sull'intervento dei testimoni ne- gli atti notarili di autenticazione (2328)	456
AMADUZZI, <i>Relatore</i> - DE MARSICO, <i>Mini- stro</i> , MAGGI CARLO MARIA, MADIA, FODALE.	
Aumento del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvoca- ti e procuratori. ( <i>Approvato con mo- dificazioni</i> ) (2334) . . . . .	460
FODALE, <i>Relatore</i> - VECCHINI ALDO, DE MARSICO, <i>Ministro</i> , PRESIDENTE, CAPRINO, PELLEGRINI-GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

La riunione comincia alle 11.

(Sono presenti il Ministro di grazia e giu-  
stizia, De Marsico, e il Sottosegretario di Stato  
per le finanze, Pellegrini Giampietro).

**Saluto al Ministro Guardasigilli.**

*Interviene il Presidente della Camera  
GRANDI, il quale pronuncia le seguenti  
parole:*

*Prendo per un minuto solo il posto del ca-  
merata Farinacci, vostro Presidente, per ri-  
volgere il saluto della Camera al nuovo Guar-  
dasigilli e Ministro di grazia e giustizia, ca-  
merata De Marsico.*

*Se ho rivolto volentieri il saluto della Ca-  
mera a tutti i Ministri designati recentemente  
a costituire il nuovo Gabinetto, questo saluto  
è particolarmente gradito, affettuoso e calo-  
roso per il camerata De Marsico, che mi suc-  
cede nella direzione del Ministero di grazia  
e giustizia.*

*La Camera, e particolarmente la Commis-  
sione legislativa, assicurano il camerata De  
Marsico della loro collaborazione volonterosa  
e costante alla sua ardua opera di Ministro  
Guardasigilli, cui è demandato l'alto compito  
di custodire l'ordine delle leggi che è l'ordine  
dello Stato, e di garantire e regolare la fun-  
zione della giustizia che è il fondamento es-  
senziale della vita dello Stato.*

*Mentre confermo la collaborazione della  
Camera al camerata De Marsico, desidero  
esprimere a tutti i camerati della Commis-*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione legislativa della giustizia, e particolarmente al suo Presidente Farinacci, la mia gratitudine per l'assistenza e la cooperazione intelligente e preziosa che essi mi hanno costantemente dato durante i quasi quattro anni nei quali ho avuto l'onore di svolgere la mia attività di Guardasigilli e di Ministro di grazia e giustizia. (Vivissimi applausi).

*Il Ministro DE MARSICO così risponde:*

*Ringrazio profondamente il camerata Grandi del saluto cordiale che, quale Presidente della Camera e Ministro della giustizia cessante, ha voluto rivolgermi.*

*Assumere il Ministero cui la fiducia del Duce mi ha chiamato è sempre titolo di alto onore e di uguali responsabilità: succedere a Grandi, il cui periodo, occupato dai lavori della codificazione, assurge ad importanza storica, è titolo di onore e di responsabilità anche più alte.*

*Nella collaborazione della Camera, di cui sono ormai un veterano, e di questa Commissione, cui ho appartenuto fino a ieri e che conosco ed apprezzo nella competenza e nel fervore dei suoi componenti, comincio a contare con piena fiducia da questo momento. Nella mia devozione inflessibile per l'ordine dello Stato nella legge, sua suprema espressione e garanzia, e per il culto della giustizia, assise suprema dei popoli civili, massimo fra i segni spirituali che distinguono il popolo italiano fra gli altri, Voi potete fermamente contare. A testimoniarla nell'opera cui mi accingo, dopo averne fatto la ragione della mia vita, potranno mancare le forze, non l'animo. (Vivissimi applausi).*

*Il Presidente della Commissione FARINACCI aggiunge:*

*Alle parole del Presidente della Camera desidero aggiungere soltanto l'espressione della viva soddisfazione della nostra Commissione per avere dato al Governo il nuovo Ministro di grazia e giustizia. E nel salutare caramente il camerata De Marsico, voglio porgere anche un vivo saluto al camerata Pellegrini Giampietro, chiamato dal Duce al Sottosegretariato di Stato per le finanze. Egli porterà nella nuova carica quella fede che è stata sempre ardente in lui e soprattutto l'esperienza particolare che lo ha da tempo guidato nella vita del Partito e del Paese. (Applausi).*

*(Il Presidente Grandi si allontana).*

PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della

Commissione i camerati Gerardi e Gianturco Luigi Emanuele.

Comunica che sono in congedo i camerati Gerardi e Sotis.

Informa che il Presidente della Camera ha autorizzato, a norma del regolamento, i camerati Aldo Vecchini e Paolini ad intervenire alla riunione odierna.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646. (2245)**

PRESIDENTE comunica che su richiesta del Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, la discussione del disegno di legge viene rinviata per esaminare ed eventualmente concordare gli emendamenti proposti.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati. (2327)**

SALERNO, *Relatore*, fa presente che lo stato di guerra crea delle situazioni eccezionali che non possono essere sempre previste dalla legislazione ordinaria. Tale è il caso dei prigionieri di guerra e degli internati in paesi nemici per quanto riguarda la difficoltà del rilascio di procure. Tanto è sentito il bisogno di sopperire alle esigenze che si vengono a presentare in questi casi, che sovente gli interessati hanno dovuto far ricorso a quelle disposizioni che il nostro Codice civile detta nel Titolo sugli assenti e sulla morte presunta, a proposito degli scomparsi. Nell'articolo 48 viene prescritta la facoltà del Presidente del tribunale di nominare un curatore dello scomparso per il compimento di determinati atti, e di emanare i provvedimenti più necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio.

Ma evidentemente tra le due situazioni vi è una differenza sostanziale: innanzi tutto dal punto di vista soggettivo, perchè la situazione di un prigioniero o di un internato — del quale generalmente si conosce il domicilio e si è certi della sua sopravvivenza — non è la stessa situazione dello scomparso, come è intesa secondo la nozione giuridica della nostra legislazione odierna. In secondo luogo,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

perchè, in pratica, è assolutamente inadeguata la sfera di applicazione dell'articolo 48 agli altri casi che si possono verificare nella vita comune, nei quali un prigioniero deve provvedere per la cura e la tutela dei suoi interessi. Necessità quindi di sopperire a questa lacuna mediante la presentazione del disegno di legge in esame, il cui scopo è evidente. Si vuole, in parole povere, consentire ai prigionieri ed agli internati la possibilità di rilasciare delle procure, anche se queste sono sfornite — ed in moltissimi casi lo sono — dei requisiti formali voluti dalla legge.

Con l'articolo 1°, infatti, si prescrive che le procure sono valide, in qualunque forma rilasciate, purchè ne sia assicurata l'autenticità.

Nell'articolo 2° vengono dettate le opportune cautele perchè venga accertata questa autenticità e si conferisce al Presidente del tribunale la facoltà di servirsi di tutti i mezzi adatti, quali possono essere l'esame esteriore della procura, le informazioni che crede di assumere, l'audizione di testi, ecc.

Nell'articolo 3 sono previsti benefici fiscali per quanto riguarda l'esenzione della tassa di bollo e delle imposte di registro, salvo però — secondo quanto prescrive il capoverso — le procure generali, le quali devono essere assoggettate tanto alla tassa di bollo che all'imposta di registro.

Nell'articolo 4 è prevista l'ipotesi che le procure siano dirette a conferire un mandato speciale per agire o per contraddire in giudizio, in materia che verta su azioni e rapporti di carattere strettamente personale. Era necessario prevedere e comprendere questa ipotesi, perchè altrimenti potevano sorgere dei dubbi.

Il disegno di legge prescrive che le procure conservano la loro efficacia e la loro validità anche se unico oggetto di esse è il conferimento di mandato speciale; ma quando il mandatario è autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilità della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.

Chiede se, per completare formalmente il capoverso dell'articolo 4, e per perfezionare fino allo scrupolo la norma dettata, il Ministro crede opportuno di aggiungere che, se la domanda non è assoggettata alla comparizione della parte, rimane tuttavia l'obbligo di comparizione del mandatario, o se invece crede che il concetto sia egualmente chiaro ed implicito nella disposizione stessa, così come è formulata.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, ritiene che non occorra precisare, essendo il concetto chiaramente espresso.

SALERNO, *Relatore*, nota che secondo l'articolo 5°, rimangono escluse dalle disposizioni in esame le procure relative al matrimonio, perchè trattandosi di una materia così delicata, per cui il rispetto della forma è assolutamente imprescindibile, restano ferme le norme della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, che ha regolato questo particolare oggetto.

Invita, specie dopo il chiarimento avuto dal Ministro, ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1).*

PANEPINTO osserva che all'articolo 2 si attribuisce la competenza al Presidente del tribunale del luogo dove si deve far valere la procura. Non se ne intende il motivo, perchè si tratta di un fatto contingente; quindi, anche ai fini dell'accertamento che il Presidente deve fare, sembrerebbe opportuno fissare la competenza del Tribunale del luogo della residenza o del domicilio di colui che rilascia la procura, tanto più che essa può valere in tutti i tempi.

Inoltre ritiene che si riscontri una lacuna là dove è detto che il Presidente appone il visto in calce o a margine dell'atto, perchè non si prevede il caso in cui il Presidente emetta un provvedimento negativo, e non si dice se questo provvedimento possa essere suscettibile o meno di gravame.

Infine è detto, evidentemente per una agevolazione, che il ricorso per ottenere il rilascio del visto può essere presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, direttamente o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante. Sorge il dubbio su che cosa si intenda con la parola « direttamente ». Poichè qualcuno deve pur presentare questa domanda, trova opportuno indicare che questa abbia da essere presentata o da un prossimo congiunto di colui che rilascia la procura o da colui che chiede di essere nominato procuratore, anche per dare la possibilità all'Ufficio di chiedere elementi, o notizie sulla località dove si può rivolgere per avere delle informazioni, e ciò in considerazione della portata dell'atto, che è importantissimo e può avere conseguenze vastissime.

Ora, questa attività del Presidente è gravata da non lieve responsabilità e quindi,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prima di apporre questo visto, egli deve essere in possesso di tutti gli elementi necessari e l'Ufficio deve essere in grado di poterli accertare.

È perciò d'avviso che l'articolo vada integrato e chiarito nel senso esposto.

PRESIDENTE osserva che si tratterebbe di introdurre emendamenti e questi avrebbero dovuto essere presentati in tempo.

PANEPINTO fa notare di non aver potuto presentare gli emendamenti, poichè il disegno di legge gli è arrivato con molto ritardo.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, nota che le osservazioni del camerata Panepinto non sembrano tali da indurre alla modifica del progetto.

Già il concetto, secondo cui competente ad attribuire efficacia alla procura non sarebbe il Presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere, ma quello del domicilio di colui che rilascia la procura, lascia perplessi sotto diversi aspetti, e tutto al più sarebbe più opportuno parlare di residenza. Ma il Presidente del luogo dove la procura deve farsi valere è il più indicato a raccogliere dovunque, con riferimento all'oggetto della causa, le informazioni necessarie. Le altre osservazioni sono, a guardar bene, di pura forma.

PRESIDENTE propende per l'approvazione integrale dell'articolo 2.

SALERNO, *Relatore*, rileva che l'osservazione del camerata Panepinto, per quel che riflette la questione del domicilio, sarebbe giustificata riguardo alla procura generale, che implica una molteplicità di atti, ma quando si tratta di una procura per compiere un atto singolo, forse è più indicata la competenza del Presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere.

PICONE propone di togliere all'articolo 2 la parola « direttamente », per eliminare il dubbio sollevato dal camerata Panepinto.

CAPRINO osserva che con tale eliminazione il senso sarebbe ancor più confuso.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, non ha difficoltà a togliere la parola « direttamente » che si può prestare ad equivoco circa il soggetto che deve presentare la procura.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con la soppressione della parola « direttamente ».

(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

### Discussione del disegno di legge: Norme per l'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione. (2328)

AMADUZZI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 1323 del cessato Codice civile richiedeva espressamente l'intervento dei testimoni nelle autenticazioni notarili di sottoscrizioni.

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, all'articolo 47 dispone che non è necessaria la presenza dei testimoni nelle autenticazioni sui titoli commerciali e su quelli del debito pubblico, mentre all'articolo 72 contempla indirettamente, in base al Codice civile abrogato, la presenza dei testimoni nelle altre autenticazioni.

Poichè ora l'articolo 2703 del nuovo Codice civile stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta alla sua presenza, si ritiene dai più che tale concetto dell'autenticazione, non solo sia totalmente innovativo quanto ai testimoni, ma costituisca una vera e propria definizione, la quale non possa comunque ritenersi integrata dalle disposizioni sul notariato concernenti la necessità di testimoni. Altri, invece, sono d'avviso che l'articolo 2703 del Codice civile possa comportare anche l'applicazione di tali disposizioni sul notariato, cosicchè occorrerebbe ancora l'intervento dei testimoni.

Esistendo opinioni così divergenti in materia di rilevante importanza, è indispensabile un provvedimento che coordini le disposizioni sul notariato con l'articolo 2703 del Codice civile, il quale ha certamente inteso eliminare dalle autenticazioni i testimoni, apportando una semplificazione da tempo invocata.

Col disegno di legge in esame, volendosi dare agli interessati la possibilità di evitare l'intervento dei testimoni, in forma non contrastante con l'ordinamento del notariato, si propone di ammettere anche per le autenticazioni, come già per gli atti pubblici, la facoltà di rinunciarvi. Sembra però opportuna una soluzione più radicalmente semplificatrice e più consona al carattere speciale della autenticazione, nel senso che la presenza dei testimoni sia dichiarata non necessaria, cosicchè risulti superflua la menzione della rinuncia:

1°) perchè la menzione della rinuncia presuppone pur sempre un requisito in aggiunta alla nozione data dell'autenticazione nel Codice civile, cosicchè nel coordinamento

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle disposizioni sul notariato col Codice civile non avrebbe questo la necessaria prevalenza;

2°) perchè il concetto della rinuncia deriva da un supposto diritto delle parti, mentre queste hanno sempre l'interesse a ridurre al minimo le formalità di legge, specialmente nelle autenticazioni, che sono limitate ad accertare il fatto della sottoscrizione;

3°) perchè, consistendo l'autenticazione in una attestazione notarile dopo la sottoscrizione delle parti, la menzione del notaio sulla rinuncia delle parti ai testimoni non appare in armonia col contenuto dell'autenticazione stessa;

4°) perchè nell'ordinamento del notariato sono previste autenticazioni di non lieve importanza senza alcuna menzione dei testimoni, ma non autenticazioni con rinuncia ai testimoni, anche per il fatto che l'ipotesi della rinuncia non può facilmente estendersi dagli atti pubblici alle autenticazioni;

5°) perchè la nuova legge sul notariato, da emanarsi a complemento dei nuovi Codici, dovrà indubbiamente regolare le autenticazioni senza alcun cenno dei testimoni, cosicchè non appare conveniente adottare ora un nuovo sistema transitorio.

Propone, quindi, alcuni emendamenti, tendenti a meglio armonizzare il disegno di legge col Codice civile e con l'ordinamento del notariato ed a raggiungere più esaurientemente le finalità del disegno medesimo, senza alterarne il contenuto sostanziale.

La nuova formulazione dell'articolo 1, alla locuzione « atti notarili di autenticazione », sostituisce quella di « attestazioni notarili di autenticazione », in conformità all'articolo 2703 del Codice civile, e dichiara, per le considerazioni generali suesposte, che nelle autenticazioni non è necessaria la presenza dei testimoni, anzichè stabilire che le parti abbiano facoltà di rinunciarvi. Il capoverso, che contemplava le modalità della rinuncia, rimane soppresso.

L'articolo 2 viene modificato in conseguenza dell'articolo 1, sopprimendosi l'ultima parte sulla rinuncia ai testimoni.

L'articolo 3 viene soppresso, non sembrando opportuno che rimangano in vigore disposizioni speciali concernenti formalità separate, in difformità dal nuovo Codice civile. Poichè la vecchia legge del 1913 sul notariato prevedeva già autenticazioni senza testimoni anche su titoli del debito pubblico, cioè in materia regolata dalle forme più rigorose, non vi è motivo che l'argomento delle autenticazioni non venga ora disciplinata con

unicità di criteri, in base alla provvida norma del Codice civile, ispirata alle reali esigenze della vita moderna.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti di cui sopra, i quali sono così formulati:

*All'articolo 1, sostituire il seguente:*

Nelle attestazioni notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni.

*All'articolo 2, sostituire il seguente:*

Sono valide le attestazioni notarili di autenticazione redatte senza la presenza dei testimoni dal 21 aprile 1942-XX al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

*Sopprimere l'articolo 3.*

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, dichiara di non poter accettare gli emendamenti proposti dal Relatore. L'articolo 2703 del Codice civile, non facendo cenno della necessità tassativa per gli atti notarili di autenticazione di scritture private della presenza dei testimoni, ha fatto sorgere una questione, che è stata vista in doppio modo: da alcuni si crede che questo articolo abbia abrogato la disposizione della legge sul notariato, che impone, invece, in linea di massima, l'impiego dei testimoni; da altri si ritiene che il codice non ne parli appunto perchè l'articolo 2703 si integra con le disposizioni in materia contenute nella legge sul notariato. Tra queste due opposte opinioni egli crede che si debba tenere fermo il principio che gli atti notarili di autenticazione, pur essendo circondati, nell'ordinamento positivo, da cautele minori di quelle che circondano la redazione, in genere, di atti pubblici, non possano però essere sottratti a qualunque garanzia. Il problema è appunto vedere se convenga sopprimere quest'ultima garanzia sostanziale, cioè l'intervento dei testimoni presso il notaio prima di procedere alla autenticazione. Ritiene che questo sarebbe molto pericoloso. Si è perciò pensato, con questo disegno di legge, di mantenere come principio l'obbligo della presenza dei testimoni, lasciando, d'altro canto, che le parti tra loro, ma esse stesse, possano convenire di rinunciarvi. Il principio si ridurrebbe a questo minimo: di fare risultare nell'atto notarile, sotto la responsabilità del notaio, che le parti si sono messe d'accordo per la rinuncia ai testimoni.

Deve insistere, pertanto, perchè la Commissione non accolga l'emendamento all'articolo 1 proposto dal Relatore e mantenga fermo il testo del disegno di legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo 2 resta pure com'è, per necessaria conseguenza del rigetto dell'emendamento all'articolo 1.

Circa l'articolo 3, ancora più decisa deve essere la sua opposizione alla soppressione, perchè non si potrebbe, in occasione e per mezzo di questo disegno di legge, che ha ambito ristretto e particolare, modificare tutto il complesso di leggi speciali che, per fini attinenti alle varie materie rispettivamente regolate, richiedono talvolta in maniera assoluta la presenza dei testimoni. Basti accennare alla legge sul Debito pubblico. Sono garanzie fondamentali, che nascono da esigenze particolari.

Quindi, prega la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo ministeriale.

AMADUZZI, *Relatore*, richiama l'attenzione sull'articolo 72 della legge notarile, da cui risulta non essere esatto che sia stabilito che nelle autenticazioni debbano intervenire necessariamente i testimoni, poichè vi è detto « quando occorran ». Secondo il nuovo codice non vi è l'obbligo della presenza dei testimoni i quali pertanto non sono più richiesti neppure in base alla legge notarile, dato che l'articolo 47 della legge stessa si riferisce evidentemente, nel comma primo, agli atti pubblici soltanto.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, osserva che nella legge notarile vi sono due disposizioni: quella contenuta nell'articolo 47 e quella contenuta nell'articolo 48. Dall'articolo 47 è imposto l'obbligo dei testimoni. Nell'articolo 48 è concessa facoltà alle parti di rinunziarvi; e le parti, in questo caso, dovrebbero sottoscrivere, perchè la rinunzia avesse valore. Col disegno di legge in discussione si vuole in sostanza applicare più largamente l'articolo 48 e semplificarne nel meccanismo l'applicazione, in quanto non si richiede che le parti sottoscrivano l'atto per attestare la loro rinunzia ai testimoni, ma basta che la certifichi il notaio. Il notaio è depositario della fede pubblica e le sue certificazioni quindi meritano la presunzione della loro fedeltà al vero. Ma, circoscrivere in limiti razionali anche la libertà del notaio, il quale può anche credere di interpretare la volontà delle parti mentre queste la pensano in tutt'altro modo, e dispensarlo dal far risultare, sotto la sua responsabilità, la espressa rinunzia delle parti alla presenza dei testimoni, non sembra che sia praticamente utile.

AMADUZZI, *Relatore*, fa notare che le parti, praticamente, non richiedono mai la presenza dei testimoni. Se il fine della legge è quello di avere una maggior garanzia con

la presenza dei testimoni, questa si dovrebbe richiedere sempre, senza facoltà di rinuncia. In ogni modo, accettandosi il testo ministeriale, si dovrebbe dal primo comma dell'articolo 1, togliere l'inciso « di comune accordo », perchè l'accordo non può esservi quando la parte è una sola oppure quando le parti sono distanti tra loro.

Inoltre, quanto al secondo comma, ove è detto che il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, è da notare che l'attestazione di autentica consiste in un solo periodo nel quale si certificano vere le firme apposte alla scrittura. Quindi la menzione dell'accordo si dovrebbe poter fare in qualunque punto di questo periodo, purchè grammaticalmente sia regolare, poichè nella autenticazione non esiste il principio dell'atto, dato che le parti non si costituiscono nè si raccoglie alcuna loro dichiarazione: si tratta soltanto di una brevissima attestazione del notaio sull'avvenuta sottoscrizione.

In tali sensi, almeno, propone di emendare l'articolo.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, non può accettare i due emendamenti. Osserva che quando la parte è una sola oppure le parti sono lontane, è evidente che, dovendosi autenticare una sola firma, non dell'accordo si deve far menzione, ma della rinunzia individuale. Ma quando le parti firmano lo stesso atto avanti allo stesso notaio, dell'accordo si deve far menzione per evitare che il notaio raccolga disgiuntamente il parere delle parti. L'essenza del provvedimento è appunto nell'obbligo ch'esso impone di raccogliere tale consenso contestualmente.

Quanto al collocamento della menzione, è chiaro che questa debba precedere l'autenticazione.

MAGGI CARLO MARIA avverte che le parti, quando compaiono avanti al notaio, non hanno firmato l'atto e lo devono firmare innanzi a lui. Non è affatto difficile mantenere la consueta formula dell'autentica col premettere la menzione della rinunzia ai testimoni, dicendo: Dato atto che le parti hanno rinunciato alla presenza dei testimoni, dichiarato autentiche le firme.

MADIA è d'avviso che l'emendamento Amaduzzi all'articolo 1 renderebbe possibile l'accettazione dell'articolo 2 che desta una certa preoccupazione.

Con l'articolo 1 del disegno di legge ministeriale si stabilisce l'obbligo della presenza dei testimoni e si concede solo la facoltà di rinunziarvi; poi con l'articolo 2 si dice che tutti quegli atti finora fatti senza la presenza

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei testimoni sono validi. Ora risulta un consenso il fatto che nel momento stesso in cui si sancisce la ineluttabilità della presenza dei testimoni — e solo per accordo fra le parti se ne ammette la rinuncia — si dichiara che, perfino se vi è stato disaccordo fra le parti, gli atti sono validi egualmente.

Viceversa, con l'emendamento Amaduzzi non si avrebbe più la contraddizione, poichè si dice che la presenza dei testimoni non è necessaria. In questo modo si può dare la sanatoria a tutti gli atti notarili di autenticazione stipulati finora senza la presenza dei testimoni e senza l'accordo delle parti sulla rinuncia.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, richiama l'attenzione del camerata Madia e di tutta la Commissione sul ristretto periodo a cui si applica la sanatoria, cioè dal 21 aprile 1942-XX. Inoltre, qui si presuppone che il notaio abbia aderito alla volontà, sia pure non espressa, delle parti, oppure abbia creduto di poter fare a meno della presenza dei testimoni, interpretando l'articolo 2703 come abrogativo di questo obbligo: dal che, appunto, nasce il bisogno del presente disegno di legge.

MADIA rileva che la ristrettezza del tempo cui si applica la sanatoria non esclude che vi sia illegalità e perciò il contrasto tra l'articolo 1 che richiede la presenza dei testimoni, salvo rinuncia, e l'articolo 2 che dà la sanatoria anche ai casi in cui non vi sia stato l'accordo tra le parti, non potrebbe essere eliminato se non dall'emendamento Amaduzzi per cui l'articolo 2 diventerebbe conseguenza del 1.

FODALE crede che si potrebbe tranquillizzare il camerata Madia circa l'articolo 2, considerando che, in sostanza, l'articolo 1 nel testo presentato dal Governo richiede la presenza dei testimoni e che, qualora vi si rinunzi, l'accordo sulla rinuncia deve risultare da menzione espressa.

Ora, con l'articolo 2 si dice che gli atti di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942-XX al giorno dell'entrata in vigore della legge, senza la presenza dei testimoni, sono validi. Vi è, in altri termini, una presunzione di accordo fra le parti. Quindi le parole « senza che sia intervenuto l'accordo » potrebbero significare: senza che di questo accordo sia stata fatta menzione nell'atto.

MADIA nota che allora, anzichè dire « senza che sia intervenuto l'accordo » si dovrebbe dire « senza che sia stata fatta menzione dell'accordo ».

MAGGI CARLO MARIA osserva che il notaio non ritenendo necessaria la presenza dei

testimoni, non ha posto alle parti il quesito della rinuncia, e perciò l'accordo non è intervenuto. Quindi la dizione dell'articolo è da ritenersi esatta.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, ritiene che la questione sia facilmente solubile: quando sarà entrata in vigore la legge in esame, il notaio saprà dall'articolo 1 che nell'atto di autenticazione deve far risultare l'accordo delle parti. Ma poichè, dal 21 aprile 1942-XX, il notaio non era a conoscenza di questo obbligo e ha fatto degli atti non conformi alla norma che ora viene sancita, agli atti stessi viene data la sanatoria.

PRESIDENTE chiede al Relatore se intende convertire la sua proposta in raccomandazione.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, dichiara che non potrebbe neppure accettare la raccomandazione, perchè essa mirebbe ad un ritocco che vulnererebbe le garanzie sostanziali volute dal disegno di legge.

AMADUZZI, *Relatore*, fa notare che occorrerebbe aver riguardo al Codice civile, che definisce l'autentica notarile: approvando il disegno di legge così com'è, si avrà una legge che sarà in discordanza col Codice civile. Tuttavia, non insiste nelle sue proposte.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati gli articoli 1, 2 e 3).

AMADUZZI, *Relatore*, osserva che anche l'articolo 4 dovrebbe essere emendato nel senso che la legge abbia vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione. È necessario che i notai abbiano questo lasso di tempo previsto di regola per tutte le leggi, per essere posti in grado di venire a conoscenza della necessità della presenza dei testimoni e della rinuncia ai medesimi. Molti notai seguivano, come è noto, a fare gli atti senza testimoni, interpretando in questo senso le disposizioni del Codice civile. Se la legge andrà in vigore immediatamente, potranno aversi atti nulli.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, nota che la formula dell'articolo 4 è comune a molti disegni di legge e, per altro, essa costituisce oggetto di studi fra i vari Ministeri per una soluzione da prendersi in via generale.

In questo senso può accettare la osservazione come raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori. (2334)**

FODALE, *Relatore*, ricorda che la disciplina della previdenza degli avvocati e dei procuratori è, allo stato del diritto positivo, regolata dalla legge 11 dicembre 1939-XVII, n. 1938, e si attua in una forma di versamenti diretti e in una di versamenti a carattere mutualistico.

La forma dei versamenti a carattere mutualistico si attua con diverse modalità. Ma una delle modalità essenziali è quella che riguarda l'applicazione di marche sugli atti dei procedimenti civili e penali.

L'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, affermando il principio di concentrazione del processo nel tempo, ha effettivamente portato ad una diminuzione dei quantitativi di marche da apporsi sugli atti dei vari procedimenti civili. Infatti, svolgendosi il processo avanti a ciascun grado di giurisdizione in una unica fase, senza possibilità di stadi successivi, evidentemente sono diminuiti gli atti su cui l'avvocato e il procuratore dovevano apporre le marche.

Il disegno di legge presentato all'esame della Commissione prevede, in relazione a questo principio, un aumento del valore delle marche.

Evidentemente questo aumento di valore vale solamente per i procedimenti civili; non vale per i procedimenti penali in quanto per questi ultimi nulla è mutato circa la procedura.

Sarebbe da chiedersi se questo discorso sia esatto nei confronti dei procedimenti amministrativi, perchè se è vero che l'aumento del valore delle marche si deve considerare attuato in relazione al mutato procedimento civile e non attuato in relazione ai procedimenti penali, non dovrebbe neppure essere attuato nei procedimenti amministrativi per quali la modifica del rito non è avvenuta.

Però si può superare la difficoltà, considerando che gli stadi del procedimento amministrativo sono relativamente pochi. Vi può essere la ipotesi di sentenze interlocutorie nei procedimenti davanti alla Giunta provinciale amministrativa o davanti al Consiglio di Stato, ma evidentemente in misura minore di quelle che si sarebbero verificate con l'applicazione delle norme del vecchio Codice di procedura civile. Tutte queste considerazioni naturalmente valgono per giustificare l'aumento del valore delle marche di previdenza

in relazione all'applicazione della legge sul blocco dei prezzi.

Il camerata Vecchini ha presentato un emendamento il cui contenuto non può trovare se non la simpatica e solidale accoglienza da parte della Commissione legislativa.

VECCHINI ALDO avverte che proporrà di modificare alquanto lo stesso suo emendamento.

FODALE, *Relatore*, aggiunge che questa simpatica accoglienza, che si rivolge ai camerati colpiti dal nemico nell'esercizio professionale, fa perfino dimenticare una certa disarmonia legislativa, in quanto che la norma, così come emendata dal camerata Vecchini, non sarebbe logicamente collegabile al provvedimento; ma le intenzioni e le finalità sono così alte che lo dispensano dall'insistere. Non sa in che consista l'emendamento all'emendamento che il camerata Vecchini sarà per proporre; ma crede di poterlo immaginare.

VECCHINI ALDO informa che si tratta della soppressione della facoltà di prelevare le somme, di cui parla il numero 2).

FODALE, *Relatore*, è lieto di aver intuito, sia pure in parte, l'intendimento del camerata.

Era ed è molto perplesso circa la destinazione al fondo di assistenza dei proventi in misura superiore a quelli stabiliti dall'articolo 16 della legge e dall'articolo 108 del regolamento. Ora, evidentemente, con l'emendamento Vecchini non si menoma direttamente la parte di previdenza da attribuirsi al conto individuale di ciascun iscritto. Questa parte deriva dai versamenti diretti degli iscritti. Però, questi versamenti diretti possono essere integrati dal cosiddetto fondo di integrazione, il quale dovrebbe servire a costituire delle forme di pensione in caso di vecchiaia. Ora non c'è dubbio che intaccando, o meglio, deviando il corso di questi contributi che vanno al fondo di integrazione, si tocca l'equilibrio del meccanismo previdenziale. È vero che, in pratica, si avrà probabilmente un afflusso maggiore di contributi, che potrà essere in rapporto al numero di applicazione delle marche. Ed allora sarebbe da chiedersi se non fosse stato il caso di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello personale, in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 16 della legge e dall'articolo 101 del regolamento, ma, precisando, non oltre la metà dei proventi stessi.

Avrebbe perciò desiderato di andare più in là dell'emendamento all'emendamento del ca-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

merata Vecchini, che suppone concordato col Ministero delle finanze, portando una limitazione anche al comma numero 1). Ad ogni modo, siccome, sopprimendo il comma numero 2) si toglie la possibilità di prelevare le somme le quali sono accantonate per lo scopo del trattamento eccezionale di previdenza, ritiene che, sempre tenendo presenti le alte finalità a cui questa norma è destinata, l'accettazione dell'emendamento Vecchini con la soppressione del comma numero 2) potrà tranquillizzare.

Un chiarimento desidererebbe avere dal Ministro della giustizia.

L'articolo 2 disciplina il modo di applicazione delle marche. Queste marche vengono applicate all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio e nelle udienze in cui le parti prendono le conclusioni definitive a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile.

Vorrebbe che fosse inteso che questa disposizione vale soltanto per le cause davanti ai Tribunali, appunto per il richiamo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile. In altri termini, nel procedimento davanti al Tribunale si ha una fase istruttoria perfettamente distinta che si inizia con la iscrizione della causa a ruolo (apposizione di marca), poi una fase decisoria che si inizia con l'ammissione delle parti al collegio (seconda marca); ma nel procedimento davanti al Pretore questa distinzione sarebbe difficile farla. Ritiene pertanto che non vi sia dubbio che la norma debba applicarsi soltanto per i procedimenti davanti al Tribunale. Ha chiesto però il chiarimento perchè l'articolo 311, nel Titolo 2° (Procedimenti davanti al Pretore e al conciliatore) rinvia alle norme relative del procedimento davanti al Tribunale. Non vorrebbe quindi che si chiedesse in Pretura l'apposizione delle marche sia all'atto della iscrizione della causa a ruolo e sia all'atto in cui si prendono le conclusioni dell'udienza. Questo trattamento particolare per i giudizi di Pretura sarebbe giustificato dal fatto che l'aggravio di queste marche, occorre riconoscerlo, è ormai abbastanza notevole e quindi deve cercarsi che, per lo meno nei giudizi davanti al Pretore, le parti, che indirettamente risentono il peso di questo onere, siano alleviate da questo aggravio ulteriore. Il procedimento davanti al Tribunale, in cui il valore della causa supera le 10,000 lire, può anche giustificare codesto maggiore aggravio, ma non lo giustificerebbe il procedimento davanti al Pretore.

Con la preghiera di questo chiarimento al Ministro di grazia e giustizia, propone l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo con l'emendamento del camerata Vecchini, a sua volta emendato al numero 2).

PRESIDENTE invita il camerata Vecchini, prima di passare all'esame degli articoli, a dar ragione dell'articolo 3 aggiuntivo da lui proposto e degli emendamenti che intende apportarvi.

L'articolo così dice:

## ARTICOLO 3.

Per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alle necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese aeree nemiche, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità:

1°) a destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954;

2°) a prelevare somme fino ad un massimo di tre milioni dal fondo accantonato a norma dell'articolo 100 dello stesso regolamento per il trattamento eccezionale di previdenza.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

VECCHINI ALDO propone anzitutto di sopprimere dalle parole « offese aeree nemiche » l'aggettivo « aeree » perchè nella eventualità dolorosa di offese nemiche, bisogna anche tener presente la possibilità di bombardamenti navali.

Propone inoltre di sopprimere il comma numero 2) in quanto che — tutto ben considerato e dopo aver parlato sull'argomento col tecnico esperto, che è il direttore generale dell'Istituto di previdenza sociale — si è riconosciuto che il fabbisogno, per questo atto di solidarietà verso i colleghi più duramente colpiti, può benissimo essere coperto con i proventi ordinari. La preoccupazione del camerata Fodale non ha luogo di essere in quanto che il trasmodamento da parte dell'Ente non può avvenire oltre determinate cifre (le cifre cioè della necessità); infatti, come si legge nel-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'ultimo comma, le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

A questo proposito, anzi, propone di aggiungere anche l'approvazione del Ministro delle finanze, precisamente dicendo: « Ministro di grazia e giustizia di intesa con quello delle finanze ».

Una preoccupazione che può sorgere è che non si sappia, domani, come integrare le somme che si tolgono; ma ritiene che si possa provvedere in un modo molto semplice: diminuendo, per esempio, il fondo dell'assistenza ordinaria, o anche attraverso l'imposizione di una ulteriore marca.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, prega anzitutto il camerata Fodale, a proposito della richiesta di chiarimenti per i giudizi in Pretura, di non insistere nel suo concetto. Il calcolo fatto del gettito delle marche è tale da costringere a sottoporre ad un lieve sacrificio anche il patrocinio avanti al Pretore. Si tratta di due marche di 5 lire ciascuna ed è tale la finalità messa in rilievo anche dal camerata Fodale, che non crede sia il caso di chiedere l'eliminazione di una di dette marche.

Accetta l'articolo aggiuntivo proposto dal camerata Vecchini, con le modifiche da lui indicate.

Riguardo alla forma, dove si parla delle offese aeree nemiche, non crede che basti sopprimere la parola « aeree », perchè potrebbe sorgere la interpretazione nel senso che spetti questa particolare assistenza anche a coloro che sono danneggiati da una offesa nemica individuale, mentre l'azione nemica deve intendersi diretta contro la massa.

PRESIDENTE pensa che si potrebbe dire genericamente « offese belliche ».

CAPRINO si associa al Presidente, osservando che la parola « belliche » è comprensiva di ogni forma di offesa e vi può rientrare

anche il caso di danneggiamento da parte della contraerea.

DE MARSICO, *Ministro di grazia e giustizia*, accetta.

PELLEGRINI-GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*, accetta anch'egli, per quanto lo riguarda, l'articolo aggiuntivo con gli emendamenti proposti e ringrazia per avere incluso all'ultimo comma anche l'approvazione del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

Pone a partito l'articolo 3 aggiuntivo proposto dal Consigliere nazionale Vecchini e che, con gli emendamenti introdottivi ed accettati dal Governo, viene ad avere il seguente testo definitivo:

ARTICOLO 3.

Per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alle necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa col Ministro delle finanze.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.40.

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati. (2327)**

ART. 1.

Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticità.

ART. 2.

Ai fini dell'articolo precedente l'atto di procura deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere. Il presidente, sentito il pubblico ministero e assunte, se del caso, le informazioni che creda opportune, attribuisce efficacia alla procura mediante un visto da apporre in calce o a margine dell'atto. L'atto di procura, munito del visto, può farsi valere in tutto il territorio dello Stato.

Il ricorso per ottenere il rilascio del visto è presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, alla cancelleria del tribunale o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante.

ART. 3.

Gli atti del procedimento previsto dall'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo.

Sono altresì esenti da tassa di bollo e da imposta di registro le procure previste dall'articolo 1, salvo che trattisi di procura generale, la quale deve essere regolarizzata agli effetti della tassa di bollo ed assoggettata alla dovuta imposta di registro nel termine di venti giorni dalla data del visto di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

Le procure previste dall'articolo 1 hanno effetto anche se unico oggetto di esse sia il conferimento di mandato speciale ad agire o a contraddire in giudizio, quantunque trattisi di azioni di carattere strettamente personale.

Quando il mandatario è autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilità della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.

ART. 5.

Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

**Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione. (2328)**

ART. 1.

Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facoltà di rinunciare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.

Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.

ART. 2.

Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinuncia ad essi.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni.

## ART. 4.

La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori. (2334)**

## ART. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori da applicarsi nei giudizi civili ed amministrativi è stabilito come segue:

a) lire 5 nei procedimenti davanti alle Preture ed alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire 12 nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);

c) lire 15 nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;

d) lire 25 nei procedimenti davanti alla Corte Suprema di Cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

## ART. 2.

Ferme restando le altre disposizioni della legge 11 dicembre 1939-XVII, n. 1938, e del

Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954, concernenti la materia dei contributi in marche, il contributo nei procedimenti civili deve essere corrisposto all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio, e nell'udienza in cui le parti prendono le conclusioni definitive a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile.

Il contributo da pagarsi all'atto delle conclusioni definitive è corrisposto mediante applicazione della marca sul processo verbale d'udienza.

## ART. 3.

Per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alle necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche, il Consiglio di amministrazione ha facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di destinare al fondo di assistenza i proventi, eccettuato quello relativo al contributo personale annuo degli iscritti, in misura superiore a quella stabilita dagli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 e 101 del regolamento 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Le deliberazioni adottate a termini del comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa col Ministro delle finanze.